

N. 2498-665-832-2201-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 giugno 2014 (v. stampato Senato n. 1326)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(LETTA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 giugno 2014*

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 665, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTERINI, MARAZZITI, BINETTI, CAPUA, CARUSO, CAUSIN,
FAUTTILLI, GIGLI, LIBRANDI, MATARRESE, PIEPOLI, RABINO,
SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, SOTTANELLI**

Riforma della disciplina legislativa
sulla cooperazione allo sviluppo

Presentata il 4 aprile 2013

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2498. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 665, 832 e 2201 si vedano i relativi stampati.

N. 832, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCON, SCOTTO, CLAUDIO FAVA, MELILLA, FRATOIANNI,
NICCHI, AIRAUDO, PELLEGRINO, COSTANTINO, ZAN, BOCCADUTRI**

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
e delle politiche di solidarietà internazionale

Presentata il 22 aprile 2013

n. 2201, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPADONI, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA,
SIBILIA, GRANDE, DEL GROSSO, SCAGLIUSI**

Riforma della disciplina legislativa sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo

Presentata il 18 marzo 2014

(Relatore: **QUARTAPELLE PROCOPIO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato nonché ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *g)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

rilevato che:

il provvedimento reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;

la competenza della Commissione si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente

dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell’Agenzia non può superare il limite massimo di 200 unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica;

occorre una valutazione della Commissione di merito, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall’Agenzia e, dall’altro, dell’opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;

all’esito di tale valutazione appare opportuno sopprimere il comma 6 dell’articolo 19 escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo in aggiunta dei casi previsti dalla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 19 sopprimere il comma 6.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 2498, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della

legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;

le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera *c*), specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rilevata la necessità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e*), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1° maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;

le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento, determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;

all'articolo 21, comma 2, sia previsto, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A., coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-*bis*, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;

le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative

di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità;

appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 8, comma 1, sia previsto un solo istituto gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

all'articolo 12, sopprimere il comma 4-*bis*;

all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: « del personale di cui all'articolo 31, comma 4 »;

all'articolo 18, comma 2, lettera c), sostituire le parole: in apposito capitolo con le seguenti: in appositi capitoli

siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013;

all'articolo 21, comma 2, sia prevista, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

all'articolo 27, sopprimere il comma 1-*bis*;

all'articolo 32, comma 2, sia precisato che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e

che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

sia adeguata la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2, riducendola nella misura di 6.821 euro annui.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione nella seduta del 10 luglio 2014;

rilevato che i principi che stanno alla base della cooperazione allo sviluppo (promuovere pace, giustizia e solidarietà, ridurre diseguglianze e povertà, affermare diritti umani e pari opportunità, prevenire i conflitti) assumono anche una valenza altamente educativa e culturale;

valutato positivamente che tra i soggetti pubblici e privati che costituiscono il sistema della cooperazione allo sviluppo sono contemplate anche le università, il cui apporto ai fini della realizzazione degli interventi e degli obiettivi del disegno di legge in oggetto potrà costituire un valore aggiunto per specifiche competenze tecniche che esse metteranno a disposizione;

rimarcato che il ruolo delle università e del mondo accademico potrà essere ulteriormente valorizzato attraverso la partecipazione al Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, il quale eserciterà una funzione consultiva e propositiva su strategie, linee di indirizzo, programmazione, forme di intervento da assumere nell'ambito delle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo;

riscontrato che l'istituendo Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, il cui compito sarà assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività denominate « aiuto pubblico allo sviluppo », sarà composto anche dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

condiviso l'obiettivo di una revisione complessiva della disciplina in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo, che aggiorni le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, tenendo conto della sopravvenienza di significative innovazioni normative e dell'evoluzione del contesto politico internazionale;

considerata l'opportunità di rivedere la formulazione delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 17, comma 8, al fine di precisarne la portata normativa;

rilevata l'opportunità di estendere anche ai datori di lavoro privati non qualificabili come imprenditori le disposizioni dell'articolo 27, comma 5, che consentono alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, di procedere

all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, al fine di precisare in modo univoco che essa intende estendere le norme in materia di invio all'estero, previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

all'articolo 27, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni volte a consentire alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, di procedere all'assunzione di personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore, si applichino ai datori di lavoro privati, anche qualora non si tratti di imprese.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione,

considerato che la cooperazione sanitaria internazionale è storicamente ed economicamente parte rilevante e significativa della cooperazione italiana;

apprezzata la previsione di cui all'articolo 16, comma 1, volta ad includere nella composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo la rappresentanza delle organizzazioni di volontariato internazionale,

ritenuto opportuno garantire la piena fruibilità del diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge, soprattutto al personale sanitario che più frequentemente è soggetto a difficoltà ad ottenere il nulla osta dell'amministrazione di provenienza a causa del blocco del *turn-over* del personale medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 12, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in analogia a quanto già disposto per il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, che, limitatamente alle competenze e ai progetti di natura sanitaria, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo venga predisposto acquisendo anche il concerto del Ministro della salute;

al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 27, comma 2, sul diritto al collocamento in aspettativa per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale diritto sia riconosciuto in modo incondizionato, consentendo alle amministrazioni di provenienza del personale collocato in aspettativa di avvalersi degli assegni trattenuti a quest'ultimo per assunzioni temporanee sostitutive.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge n. 2498, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »,

premesso che:

la nuova denominazione del Ministero degli affari esteri prevista dall'articolo 3, comma 2, comprensiva della intitolazione alla cooperazione internazionale, rimodella il profilo geopolitico del Ministero stesso, accrescendo di fatto il compito che l'Italia si prefigge nell'ambito delle politiche di sviluppo sociale ed economico, a promozione dei diritti umani nel mondo;

l'agricoltura e in generale il settore primario sono aspetti essenziali per lo sviluppo dei popoli, tanto più nei Paesi in via di sviluppo, ove essi rappresentano la parte preponderante dell'economia e dell'occupazione;

il mondo agricolo italiano esprime eccellenze produttive e può costituire, per metodo, valori e orientamenti, un patrimonio di grande profilo in termini di cooperazione, così come implicitamente manifestato sia dalla presenza a Roma della sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sia dalla intitolazione della prossima EXPO Milano 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si richiede che, a maggior salvaguardia delle identità e potenzialità sopra enunciate, per opportunità e coerenza con il profilo delineato dalla nuova legge, sia assicurata la presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tra i componenti stabili del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito come meglio precisare e assicurare l'obiettivo educativo e partecipativo complessivamente posto al comma 4 dell'articolo 1 del testo, anche attraverso l'eventuale redazione di un piano nazionale di formazione alla cooperazione allo sviluppo, con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 22 del medesimo testo;

valuti la Commissione di merito, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in situazioni di emergenza alimentare, la valorizzazione delle operazioni di fornitura di prodotti agroalimentari, di insediamento agricolo e di trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione, sino alla realizzazione di vere e proprie filiere agroalimentari.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, e abb., recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

sottolineata l'esigenza di favorire l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo, adottate dai singoli Stati membri dell'Unione europea, anche al fine di ridurre la dispersione delle risorse impegnate nei progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché di aumentare l'efficacia delle iniziative adottate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

ricordato che:

l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (primo comma); che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (secondo comma, lett. a)); che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni sono invece materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma); che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); e che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma);

all'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni, ha provveduto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che:

gli articoli 9 (*Partenariato territoriale*) e 24 (*Regioni ed enti locali*) del provvedimento in esame disciplinano i rapporti interna-

zionali e le attività delle regioni relativi alla cooperazione allo sviluppo;

in particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede, al primo periodo, che « I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione »; e, al secondo e al terzo periodo, che: « Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 »;

l'articolo 9, comma 3, prevede che « Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

l'articolo 24, comma 1, prevede che « Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità: al primo periodo, di esplicitare i principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione) posti dal provvedimento in esame o da altre leggi dello Stato per la legislazione (concorrente) delle regioni in materia di rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo; al secondo periodo, di sostituire la locuzione « principi di riferimento » con la seguente: « principi fondamentali » (in conformità con la previsione del sopracitato articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei « principi fondamentali »); al terzo periodo, di verificare il pieno coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame in materia di attività internazionale delle regioni e quelle di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (il cui contenuto viene interamente fatto salvo dal testo in esame);

all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di sostituire le parole: « secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo » con le seguenti: « e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo »;

all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3, che, da una parte, ribadisce quanto già disposto dal citato quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, dall'altra parte, lo interpreta restrittivamente (infatti il quinto comma della Costituzione stabilisce che « nelle materie di loro competenza » le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, mentre il comma 3 del testo in esame prevede che le stesse vi provvedano « nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente »);

valuti infine la Commissione di merito la possibilità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 24, il cui contenuto appare già incluso nell'articolo 9, cui del resto lo stesso articolo 24 rinvia.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I
PRINCÌPI FONDAMENTALI
E FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata « cooperazione allo sviluppo », è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione *post*-conflitto, di

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
PRINCÌPI FONDAMENTALI
E FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

Identico.

consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

ART. 2.

(Destinatari e criteri).

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi *partner* e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;

b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire attraverso la

ART. 2.

(Destinatari e criteri).

Identico.

corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.

6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi *partner*, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

ART. 3.

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

2. La denominazione « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione la denominazione « Ministero degli affari esteri ».

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 4.

(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo).

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di

ART. 3.

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Identico.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 4.

(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo).

1. *Identico:*

cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato « aiuto pubblico allo sviluppo (APS) », è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:

- a) iniziative in ambito multilaterale;
- b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;
- d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
- e) iniziative di partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.

ART. 5.

(Iniziativa in ambito multilaterale).

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo **VI**.

ART. 5.

(Iniziativa in ambito multilaterale).

Identico.

3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

ART. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.

3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con

ART. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

Identico.

l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

ART. 7.

(Iniziativa a dono nell'ambito di relazioni bilaterali).

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi *partner* secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla

ART. 7.

(Iniziativa a dono nell'ambito di relazioni bilaterali).

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con **i principi** della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* **e del coinvolgimento delle comunità locali**.

2. *Identico.*

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla

negoziiazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto finanziario gestore ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Partenariato territoriale).

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi **fondamentali** contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo

negoziiazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, **avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.**

ART. 8.

(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza **uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico**, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti **pubblici di Stati** di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso **di esso** ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. *Identico.*

ART. 9.

(Partenariato territoriale).

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo

comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 10.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari

comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi **fondamentali**. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, **previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di** quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

Soppresso.

ART. 10.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 11.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo).

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali

esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, **avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.**

2. *Identico.*

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 11.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo).

Identico.

di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.

2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

ART. 12.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione).

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento,

ART. 12.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

3. *Identico.*

4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. **La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.** La relazione, previa

approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

5. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella manovra di bilancio, sono fissati sulla base di una programmazione triennale, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 13.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento).

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

ART. 14.

(Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno

ART. 13.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento).

Identico.

ART. 14.

(Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo).

Identico.

stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.

ART. 15.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui

ART. 15.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

1. *Identico.*

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, **delle politiche agricole alimentari e forestali**, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. *Identico.*

all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.

4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziata a tale fine.

5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.

6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.

7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.

10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

ART. 16.

(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e delle università. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 16.

(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università **e del volontariato**. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

ART. 17.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).*

1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia », con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENE-
RALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

ART. 17.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo

V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso *partner* internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.

VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso *partner* internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. *Identico.*

5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione **con evidenza pubblica** improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.

6. *Identico.*

7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.

9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono rac-

7. *Identico.*

8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, **nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, purché** nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco*.

9. *Identico.*

colte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese *partner*, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 22, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 22, comma 2.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.

12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **23**, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo **23**, comma 2.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;

d) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 25;

e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;

f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 31;

h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

m) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

c) *identica*;

d) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo **26**;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo **32**;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*.

ART. 18.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da una quota pari al 25 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.

ART. 19.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato

ART. 18.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. All'Agenzia è attribuita autonomia **organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale**, contabile e di bilancio.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) da un finanziamento annuale iscritto in **appositi capitoli** dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) *identica;*

e) *identica;*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 19.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. *Identico.*

per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;

c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non

2. *Identico.*

3. *Identico.*

possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 31, commi 4 e 5, della presente legge.

5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al pre-

4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo **32**, commi 4 e 5, della presente legge.

5. *Identico.*

Soppresso.

6. *Identico.*

sente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.

8. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 20.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27;

7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 20.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

Identico.

verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

ART. 21.

(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo).

1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.

ART. 21.

(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo).

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. *Identico.*

CAPO V

ISTITUZIONE FINANZIARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

ART. 22.

(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

4. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

CAPO V

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENA-
RIATI INTERNAZIONALI

ART. 22.

*(Sistema della cooperazione italiana
allo sviluppo).*

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 25;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

ART. 23.

*(Amministrazioni, università
ed enti pubblici).*

1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, delle università **pubbliche** e degli *altri* enti pubblici, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo quando le rispettive specifiche competenze tecniche costi-

CAPO VI

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE
DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENA-
RIATI INTERNAZIONALI

ART. 23.

*(Sistema della cooperazione italiana
allo sviluppo).*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo **26**;

d) *identica.*

ART. 24.

*(Amministrazioni dello Stato, università
ed enti pubblici).*

1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contri-

tuiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 24.

(Regioni ed enti locali).

1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

buto qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 25.

(Regioni ed enti locali).

Soppresso.

1. *Identico.*

ART. 25.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di **cittadini** immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

ART. 26.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla **cooperazione allo sviluppo e alla** solidarietà internazionale;

c) *identica;*

d) le organizzazioni e **le associazioni delle** comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, **le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,** qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il **Consiglio** economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.

4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

(Vedi articolo 27)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

ART. 27.

(Soggetti aventi finalità di lucro).

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, **fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni**, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a)*.

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. **Agli istituti finanziari gestori** di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente **al rispettivo istituto finanziario** gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

ART. 26.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 25 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

ART. 28.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo **26** possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni.

3. Identico.

gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate

4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.

5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate

nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

6. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 25 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 25, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei

nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese **ed ai datori di lavoro privati** che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.

7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo **26** assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a **7** del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo **26**, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei

giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27.

(Soggetti aventi finalità di lucro).

1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi *partner*, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. **I soggetti di cui all'articolo 26 organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.**

11. *Identico.*

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

ART. 28.

(Partner internazionali).

1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi *partner*,

ART. 29.

(Partner internazionali).

Identico.

nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo).

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

ART. 30.

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti).

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:

- a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
- b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
- d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
- e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo).

Identico.

ART. 31.

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti).

1. *Identico.*

f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;

i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;

l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea »;

2. *Identico.*

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). — 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ».

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« m-bis) cooperazione allo sviluppo ».

3. *Identico.*

4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

« 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale ».

5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a):

1) le parole: « dallo statuto sociale della CDP S.p.A., » sono sostituite dalle seguenti: « dallo statuto sociale della CDP S.p.A.: 1) »;

2) le parole: « di ciascuna operazione. » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna operazione; 2) effettuata in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali. Le attività di cui al presente numero possono essere svolte anche indirettamente per il tramite di società partecipate dalla medesima CDP S.p.A. »;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

ART. 31.

(Disposizioni transitorie).

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 30, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il

zionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), secondo periodo, numero 2) ».

ART. 32.

(Disposizioni transitorie).

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.

3. *Identico.*

4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 30, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano fissati i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016, si

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. *Identico.*

6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.

7. **Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS.**

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

Identico.

provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Cooperazione allo sviluppo » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 34.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0023390